



Estratto del verbale della seduta del 3 settembre 2019

DELIBERAZIONE N. 195

Oggetto:

Modifica dello statuto dell'azienda pubblica di servizi alla persona “Residenza Valle dei Laghi” di Cavedine ed approvazione del testo coordinato dello statuto medesimo.

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Maurizio Fugatti	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Waltraud Deeg	Vice Presidente	presente
Claudio Cia	Assessore	presente
Giorgio Leonardi	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario Generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher
Ripartizione II – Enti Locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio per la Previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 e successive modificazioni contenente norme di attuazione in materia di assistenza e beneficenza;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona", come da ultimo modificata dalla legge regionale 28 settembre 2016, n. 9;

Visto l'articolo 3 comma 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, che prevede che lo statuto delle aziende pubbliche di servizi alla persona e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale e che essi sono pubblicati, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L e successive modificazioni con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della L.R. n. 7/2005 relativo all'organizzazione generale ed all'ordinamento del personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Visti in particolare gli artt. 4 e 26 del suddetto regolamento relativo all'organizzazione generale ed all'ordinamento del personale, che descrivono le modalità di approvazione delle modifiche degli statuti delle aziende prevedendo che la trasmissione alla Regione delle modifiche statutarie sia accompagnata dalla deliberazione di adozione dello statuto da parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda e dal parere dei comuni, la cui mancata espressione peraltro non impedisce l'ulteriore corso del procedimento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 161 di data 30 maggio 2017 con la quale è stato approvato il vigente testo dello statuto dell'azienda pubblica di servizi alla persona "Residenza Valle dei Laghi" di Cavedine;

Vista la nota pervenuta in data 4 luglio 2019, prot. n. 16995/A con la quale l'azienda pubblica di servizi alla persona "Residenza Valle dei Laghi" di Cavedine ha inoltrato alla Giunta regionale la richiesta di approvazione di una modifica statutaria adottata con deliberazione n. 18 di data 27 giugno 2019 dal Consiglio di Amministrazione della medesima APSP;

Considerato che la modifica proposta consiste nello stabilire, all'articolo 8 comma 4 dello statuto, che i consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi, in luogo dei due previsti attualmente;

Preso atto che le Giunte comunali dei Comuni di Vallegalli e Cavedine hanno espresso parere favorevole in ordine alla modifica proposta rispettivamente con deliberazioni n. 137 di data 17 luglio 2019 e n. 26 di data 30 luglio 2019;

Rilevato che, invece, la Giunta comunale del Comune di Madruzzo con deliberazione n. 177 del 31 luglio 2019 ha espresso parere negativo in ordine alla modifica proposta, in quanto ritiene che tre mandati consecutivi siano eccessivi poiché non garantiscono un adeguato ed opportuno ricambio a medio termine dei vertici;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del suddetto regolamento approvato con D.P.Reg. n. 12/L del 2006 la Regione effettua sugli statuti delle APSP solamente un controllo di legittimità, che la modifica proposta all'art. 8 comma 4 dello statuto vigente appare legittima e che due comuni su tre hanno espresso parere favorevole in ordine alla modifica stessa;

Ritenuto quindi di approvare la modifica in discorso;

Rilevato però che la versione dello statuto approvata dal Consiglio di amministrazione della APSP con la suddetta deliberazione n. 18/2019 non coincide con quella approvata con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 161/2017 in quanto contiene ancora quelle parti illegittime che la Regione, in sede di approvazione dello statuto, avvalendosi di quanto previsto all'articolo 4 comma 5 del D.P.Reg. n. 12/L/2006 ha provveduto ad eliminare direttamente al fine di renderlo conforme a disposizioni inderogabili della legge;

Vista infatti la email di data 10 maggio 2017, prot. 6877/P con cui l'Amministrazione regionale, in riscontro alla nota di data 27 febbraio 2017 dell'APSP di Cavedine con la quale si chiedeva l'approvazione del nuovo statuto assunto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della APSP medesima n. 6 di data 10 febbraio 2017, evidenziava alcuni contrasti tra lo statuto presentato e le norme vigenti e prospettava l'intenzione di avvalersi di quanto previsto dal citato art. 4 comma 5 del D.P.Reg. n. 12/L/2006 modificando alcuni articoli;

Considerato in particolare che la Regione intendeva:

- all'articolo 11 comma 1 in materia di competenze del consiglio di amministrazione togliere la lettera v. che prevedeva "v. definire i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo, programmazione, verifica e controllo rispetto ai poteri di gestione;" in quanto la materia è riserva di legge come previsto dall'articolo 2 comma 4, della legge regionale 7/2005 e s.m.;
- all'articolo 11 comma 1 lettera w. (divenuta v.) in materia di competenze del consiglio di amministrazione omettere le parole "ed assegnati al direttore" per contrasto rispetto ai principi di separazione dei poteri di cui all'articolo 2 comma 4 della legge regionale 7/2005 e s.m.;
- all'articolo 16 comma 3 in materia di principi di organizzazione e gestione omettere le parole "parallele e/o" in quanto in contrasto con l'articolo 2 comma 5 della L.R. 7/2005 e s.m.;

Vista la successiva email prot. n. 6962/A di data 11 maggio 2017 con cui l'APSP "Residenza Valle dei Laghi" di Cavedine esprimeva il proprio assenso alle modifiche prospettate dalla Regione e vista quindi la versione definitiva dello statuto vigente approvata con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 161/2017;

Accertata la regolarità del procedimento seguito per l'approvazione della modifica dell'articolo 8 comma 4 della statuto vigente e ritenuto quindi di procedere alla approvazione del nuovo testo statutario nella versione dello statuto vigente approvato con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 161/2017, coordinato con la citata modifica prevista dalla deliberazione n. 18 di data 27 giugno 2019 del Consiglio di Amministrazione della azienda pubblica di servizi alla persona "Residenza Valle dei Laghi" di Cavedine;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di approvare la modifica, in premessa descritta, dell'articolo 8 comma 4 dello statuto della azienda pubblica di servizi alla persona "Residenza Valle dei Laghi" di Cavedine come proposto con deliberazione n. 18 di data 27 giugno 2019 dal Consiglio di amministrazione dell'APSP medesima;

- 2 di approvare lo statuto della azienda pubblica di servizi alla persona “Residenza Valle dei Laghi” di Cavedine, nel testo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 161 di data 30 maggio 2017 e coordinato con la modifica sopra citata, composto di n. 24 articoli oltre che di indice ed elenco dei beni immobili, allegato alla presente deliberazione;
- 3 di inviare la presente deliberazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza - per gli adempimenti di competenza;
4. di dare atto che le modifiche introdotte diventano efficaci a decorrere dall’iscrizione delle stesse nel registro delle aziende di cui all’articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della LR n. 7/2005 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“RESIDENZA VALLE DEI LAGHI”

Preambolo
Dalla fondazione dell'ente alla trasformazione in A.P.S.P.

Alla fine del diciannovesimo secolo era fortemente sentita la necessità di dotare la valle di Cavedine di una struttura assistenziale per dare, anche se parzialmente, una risposta ai bisogni della popolazione più esposta e indifesa: bambini poveri, anziani soli ed ammalati.

Di questa esigenza si fece carico in modo particolare la comunità del Comune di Cavedine che vide in una settecentesca casa signorile, di proprietà della fondazione “Beneficio Faitelli”, da lungo tempo disabitata e ormai quasi in rovina, la possibilità di erigere un “...Ospitale-Ricovero per assistere poveri ed orfanelli...”.

Il Beneficio Faitelli ha origini nell'anno 1632 quando Lorenzo Faitelli, discendente di una delle più antiche famiglie di Laguna (Cavedine come paese non esisteva esistevano le Ville di Laguna e Mustè), fonda un beneficio semplice o Cappellania manuale denominata Faitelli a sostegno dei sacerdoti; di questo beneficio avevano investitura i sacerdoti della famiglia e in mancanza di essi i sacerdoti della Parrocchia.

All'inizio del 1900 era amministratore del beneficio Don Antonio Spada, parroco di Cavedine, che consapevole della necessità di rispondere in modo del tutto adeguato alla forte sollecitazione e alla diffusa richiesta di un servizio di assistenza per le classi più deboli, si prodigò per la realizzazione di questo progetto.

Nel 1909 fu nominato un comitato con l'incarico di trattare l'acquisto della casa signorile inserita nel lascito Faitelli; la trattativa, che si sviluppò favorevolmente anche grazie alla mediazione di Don Antonio Spada, si concluse nel 1912 con l'acquisto, a mezzo asta pubblica, dei beni da parte del Comune di Cavedine, per un valore di 4.750 corone austriache.

Già nel 1912 fu redatto un primo Statuto ed una Convenzione tra il Comune ed il parroco di Cavedine, in qualità di ex amministratore del Beneficio Faitelli; entrambi i documenti prevedevano di accogliere nell'ospedale: “..ammalati ed impotenti tanto poveri che non poveri, tanto terrieri che forestieri, nonché orfani.”

I lavori iniziarono nel 1913 e terminarono nel 1922 (con un'interruzione causata dalla prima guerra mondiale tra il 1916 ed il 1919). Alla costruzione dell'opera contribuirono, oltre al Comune di Cavedine, la popolazione con i fondi raccolti tra collette e beneficenze e la Cassa Rurale che assegnò all'Amministrazione dell'Ente l'importo necessario al completamento dell' Ospitale – Ricovero. Questo a testimonianza di quanto era sentita l'esigenza di quest'opera e del sentimento di solidarietà manifestato dai censiti di Cavedine.

Il 10 luglio 1921 (a lavori non ancora ultimati) fu una data storica per la Comunità di Cavedine. Vennero inaugurate contemporaneamente due opere che avranno nei decenni a venire grande rilevanza per la Valle: l'acquedotto e l'Ospitale – Ricovero comunale di Cavedine.

L'entusiasmo di quella giornata travolse la popolazione che stava faticosamente uscendo dalla profonda miseria lasciata dalla guerra: “ ... una folla di persone di tutte le età si stipava ai lati della strada che dà l'accesso al paese dando un simpatico benvenuto fra suoni, canti, discorsi di ogni genere...musica e giochi che si protrassero fino a tarda ora...”.

La gestione operativa del nuovo Ospitale fu affidata alla Congregazione delle Suore di Maria Bambina, che così descrivevano quei giorni: “il 19 luglio, la casa si aprì a ricevere i primi malati, sudici ed in uno stato miserevole di anima e di corpo...portavano con sé le loro masserizie, inadoperabili che finirono tra le fiamme.”. Nel 1928 viene concesso il riconoscimento giuridico di I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) e nel 1939 la Regia Prefettura di Trento classificò l'Ospitale-Ricovero come “Infermeria mista”, presso la struttura infatti era operativo sia un

piccolo reparto di medicina nel quale venivano eseguiti anche semplici interventi chirurgici, sia un reparto per il trattamento della T.B.C., quest'ultimo rimasto attivo fino al 1943.

Negli anni '60 la struttura necessitava di interventi urgenti di ristrutturazione, tanto che fu effettuato uno studio per realizzare un nuovo ricovero. Il progetto venne accantonato per l'alto costo finanziario e si decise di intervenire sul vecchio edificio. Nel corso degli anni '60 vennero realizzate diverse opere. Furono aggiunte due ali al corpo centrale, una verso est ed una verso ovest, inoltre venne ampliata e ristrutturata la parte storica. Questi lavori furono possibili grazie ai contributi di vari Enti, quali la Provincia Autonoma ed il "B.I.M. Sarca–Mincio–Garda". È di questo periodo e più precisamente del 1971 la modifica di denominazione dell'Ente che diviene "Casa di Riposo di Cavedine".

Gli anni '90 vedono una nuova e rilevante trasformazione della Casa con la costruzione della palazzina servizi, alla quale pochi anni dopo si aggiungerà la ricostruzione del corpo centrale.

La Casa di Riposo di Cavedine saluta il nuovo millennio con la ristrutturazione del corpo storico e con l'ampliamento verso nord, che prevede anche la realizzazione di un giardino su più livelli, collegati ed accessibili direttamente dai diversi piani della zona residenziale.

Con la legge regionale n° 7 del 21 settembre 2005 si realizza l'ultima trasformazione di quello che era "*l'Ospitale – Ricovero comunale di Cavedine*", che passando attraverso la configurazione giuridica di I.P.A.B. "*Casa di Riposo di Cavedine*", diviene ora un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) assumendo in tal modo una forte rilevanza a carattere extracomunale.

Art. 1
Denominazione, origini, cenni storici

1. E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n° 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Residenza Valle dei Laghi", ente pubblico non economico senza finalità di lucro con sede legale in Cavedine (Tn), via Ospedale, 24.
2. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.
3. L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata "Casa di Riposo di Cavedine IPAB", in origine "Ospitale – Ricovero Comunale di Cavedine" fondata nell'anno 1921, per volontà del Comune di Cavedine, che misero a disposizione della comunità di Cavedine, il patrimonio inizialmente costituito dalla casa con annessa cesura del Beneficio Faitelli, incrementato e modificato nel corso degli anni fino a raggiungere la consistenza individuata dall'inventario redatto in occasione della trasformazione ed allegato in sintesi al presente Statuto, per un valore complessivo di € 13.020.005,25, con stima aggiornata all'anno 2005.

Art. 2
Scopi dell'Apsp

1. L'Apsp, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:
 - a) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
 - b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, quali RSA, Casa di soggiorno, Centro di servizi, Centro diurno, Ambulatori specialistici e servizi di fisioterapia oltre ad altre forme di supporto domiciliare o di apertura di servizi alla popolazione con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti;
 - c) promuovere ed erogare specifici servizi socio-sanitari e assistenziali in riferimento a tutte le forme di decadimento cognitivo, sia nell'ambito residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e sul territorio;
 - d) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b), alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso;
 - e) attualizzare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà originarie dei fondatori dell'ente che prevedevano attività di assistenza e beneficenza in favore degli anziani, destinando parte dei proventi dei lasciti a favore di tutti i cittadini.
2. L'Apsp, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri

scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Art. 3 **Disciplina delle attività**

1. L'azienda gestisce i propri servizi e le attività attraverso la propria struttura organizzativa, attivando tutte le modalità gestionali e organizzative consentite dalle normative vigenti e ponendo in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto, funzionali al perseguitamento degli scopi istituzionali nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza amministrativa.
2. Gli scopi aziendali vengono perseguiti attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi residenziali e semiresidenziali oltre ad altri interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari anche a carattere ambulatoriale.
3. Le attività istituzionali dell'APSP sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.

Art. 4 **Ambito territoriale in cui l'Apsp esplica la propria attività**

1. L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:
 - a) quello principale, costituito dai Comuni di Cavedine, Madruzzo e Valle Laghi;
 - b) quello secondario, più esteso del principale, individuato e definito per ciascun servizio per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
 - c) quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

Art. 5 **Criteri di accesso ai servizi**

1. Accedono ai servizi erogati dall'A.P.S.P., secondo le modalità proprie di ciascun servizio, definite ed approvate nel regolamento del servizio stesso:
 - a) tutti i soggetti residenti dell'ambito principale di attività dell'APSP, con possibilità di estensione dell'accesso anche ai presenti temporaneamente sul medesimo territorio per i servizi a bassa soglia o di emergenza;
 - b) tutti i soggetti utenti che insistono sull'ambito territoriale secondario, a parità di priorità di accesso con i residenti dell'ambito principale, se inviati dai soggetti preposti in base agli atti sottoscritti con i titolari del servizio;
 - c) i soggetti residenti nell'ambito territoriale residuale, in relazione all'eventuale ulteriore disponibilità del servizio, in base a criteri di valutazione e priorità definite dall'azienda.
2. L'azienda può prevedere agevolazioni per la fruizione del servizio da parte dei residenti nell'ambito principale di attività, sia in forma generalizzata, sia in forma correlata alla

capacità di contribuzione dei fruitori, sia per categorie particolari dei fruitori stessi, al fine di attualizzare le volontà dei fondatori e donatori, senza pregiudicare la parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto; in caso di servizi in convenzione, a parità di valutazione del bisogno e se ciò non contrasta con le disposizioni della convenzione stessa, verrà data priorità di accesso ai residenti dell'ambito principale di attività dell'APSP.

3. L'Apsp può escludere un utente dall'accesso al servizio o sospendere l'erogazione dello stesso nei suoi confronti, solo nei casi indicati dal regolamento, nel rispetto degli accordi con gli enti titolari del servizio.

Art. 6

Rapporti dell'Apsp con i portatori di interessi e con la comunità locale

1. L'Apsp, al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale, adotta nelle forme disposte dal Consiglio di amministrazione, i seguenti strumenti di gestione: carta dei servizi, modalità di rendicontazione sociale delle proprie attività, modalità di partecipazione dei portatori di interessi nei processi di programmazione e valutazione, sistemi di gestione e miglioramento della qualità.

Art. 7

Organi dell'azienda

1. Sono organi dell'azienda:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Direttore
 - d) l'Organo di Revisione

Art. 8

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri compreso il presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata di:

Comune di Cavedine: due membri;

Comuni di Madruzzo e Valle Laghi: un membro designato da ogni Comune.

Il quinto membro del Consiglio di Amministrazione, verrà designato di comune accordo tra i tre Comuni della Valle.

3. La durata in carica del Consiglio di amministrazione è di 5 anni.
4. I consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi. Ai fini del calcolo si considerano solo quelli svolti come consiglieri presso la nuova A.P.S.P. e non rientrano quindi nel computo i mandati effettuati presso I.P.A.B..

Art. 9
Requisiti per la nomina a carica di consigliere

1. I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.
2. Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del Consiglio.

Art. 10
Obbligo dei consiglieri

1. I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguitamento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'azienda.
2. Nel caso in cui un consigliere dell'azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.
3. Ove necessario, il Consiglio di amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.
4. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione alle sedute del consiglio.

Art. 11
Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione dell'azienda spettano i seguenti compiti:
 - a) approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
 - b) convalidare la nomina dei consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto delle dimissioni;
 - c) eleggere il Presidente;
 - d) nominare l'organo di revisione o prevedere l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate;
 - e) verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
 - f) definire l'indirizzo politico strategico dell'azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
 - g) definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
 - h) definire le attività di natura sociale, assistenziale, sanitaria, che l'azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale (es. comuni o comunità di valle);
 - i) definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
 - j) individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;

- k) approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
- l) verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
- m) esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
- n) accettare donazioni e lasciti in favore dell'azienda;
- o) deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'azienda;
- p) prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'azienda;
- q) deliberare l'accensione di mutui;
- r) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;
- s) costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni;
- t) stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati;
- u) attivare fusioni con altre aziende;
- v) individuare la natura e la qualità degli atti amministrativi e di governo delegati al presidente;
- w) definire e assegnare gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino significative modificazioni e innovazioni nell'impostazione delle strutture, dei servizi e delle funzioni e non siano già specificamente previsti nei piani strategici annuali e pluriennali;
- x) attivare e definire vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza aziendale;
- y) nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
- z) definire la dotazione organica dell'azienda;
- aa) prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
- bb) assumere, licenziare e collocare in disponibilità il direttore e i dirigenti a tempo determinato;
- cc) affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
- dd) esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti.

Art. 12 **Il Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.P.S.P. ed è sostituito nel caso di assenza e di impedimento da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Vicepresidente.
2. Al Presidente spetta:
 - a) curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
 - b) dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
 - c) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
 - d) concedere al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
 - e) autorizzare il direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
 - f) integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;
 - g) esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.
4. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13
Il Direttore

1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'A.P.S.P. ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.
3. Al direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'A.P.S.P.
4. E' facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

Art. 14
Conferimento dell'incarico al Direttore

1. Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.
2. Requisito per l'accesso alla selezione è il possesso del diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure l'aver ricoperto l'incarico di direttore per almeno cinque anni presso APSP.
Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.
3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

Art. 15
Compiti di revisione

1. I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento Regionale. Esso collabora con il Consiglio di amministrazione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'A.P.S.P. e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

- Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'Organo di Revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compresi il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza, la valutazione e il controllo strategico.

Art. 16
Principi di organizzazione e gestione.

1. L'APSP ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:
 - a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
 - b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
 - c) strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
 - d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
 - e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.
2. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l'APSP può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.
3. L'APSP può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.
4. Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

Art. 17
Personale

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.
2. Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda.
3. L'APSP assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

Art. 18
Beni patrimoniali indisponibili

1. I beni patrimoniali dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili indisponibili, destinati in modo diretto dall'attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.
2. L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:
 - a) contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
 - b) eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;

- c) sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 3. L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Art. 19
Mezzi finanziari

- 1. L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
 - e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.
- 2. Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Art. 20
Programmazione economico-finanziaria

- 1. L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.
- 2. Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale.
- 3. Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'azienda.

Art. 21
Tariffe

- 1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.
- 2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell'ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.
- 3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Art. 22
Forme di controllo interne

- 1. Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;

- b) controllo di gestione;
- c) valutazione della dirigenza;
- d) valutazione e controllo strategico.

Art. 23
Servizio di tesoreria

1. L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

Art. 24
Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda

1. In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda sono trasferite al Comune di Cavedine.

Indice degli articoli

Art. 1 <i>Denominazione, origini, cenni storici</i>	3
Art. 2 <i>Scopi dell'Apsp</i>	3
Art. 3 <i>Disciplina delle attività</i>	4
Art. 4 <i>Ambito territoriale in cui l'Apsp esplica la propria attività</i>	4
Art. 5 <i>Criteri di accesso ai servizi</i>	4
Art. 6 <i>Rapporti dell'Apsp con i portatori di interessi e con la comunità locale</i>	5
Art. 7 <i>Organi dell'azienda</i>	5
Art. 8 <i>Consiglio di amministrazione</i>	5
Art. 9 <i>Requisiti per la nomina a carica di consigliere</i>	6
Art. 10 <i>Obbligo dei consiglieri</i>	6
Art. 11 <i>Competenze del Consiglio di amministrazione</i>	6
Art. 12 <i>Il Presidente</i>	7
Art. 13 <i>Il Direttore</i>	8
Art. 14 <i>Conferimento dell'incarico al Direttore</i>	8
Art. 15 <i>Compiti di revisione</i>	8
Art. 16 <i>Principi di organizzazione e gestione</i>	9
Art. 17 <i>Personale</i>	9
Art. 18 <i>Beni patrimoniali indisponibili</i>	9
Art. 19 <i>Mezzi finanziari</i>	10
Art. 20 <i>Programmazione economico-finanziaria</i>	10
Art. 21 <i>Tariffe</i>	10
Art. 22 <i>Forme di controllo interne</i>	10
Art. 23 <i>Servizio di tesoreria</i>	11
Art. 24 <i>Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda</i>	11

ALLEGATO ALLO STATUTO APPROVATO CON DELIBERA N. 6 DEL 10/02/2017 E
MODIFICATO CON DELIBERA N. 18 DEL 27/06/2019

**ELENCO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA RESIDENZA VALLE DEI LAGHI –
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

FABBRICATI	descrizione	valore al 31/12/2016
PP.ED. 385 - 102	Sede A.P.S.P.	13.672.592,01
P.ED. 104	Deposito	634.625,46
TOTALE FABBRICATI		14.307.217,47
 TERRENI		
PP.FF. 1792 - 1793 - 105 - 106 - 112 - 754 - 2930/2	Terreni agricoli	1.514,06
 AREA EDIFICIALE		
P.E. 105	Area fabbricabile	2.070,00
TOTALE TERRENI		3.584,06
TOTALE TERRENI E FABBRICATI		14.310.801,53